

Statuto dell'Associazione
Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna (GA/ER)

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita dalle Amministrazioni comunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, membri fondatori del Coordinamento Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna, l'Associazione denominata "GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA-ROMAGNA (GA/ER)".

2. Il GA/ER è un'associazione costituita da Enti pubblici, senza fini di lucro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Forlì, Piazzetta Corbizzi n. 9, in locali messi a disposizione del Comune di Forlì, e potrà assumere una sede diversa per decisione dell'Assemblea.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità dell'Associazione sono la documentazione, la formazione, il sostegno, la produzione, la promozione e la circuitazione della creatività artistica e culturale giovanile in Emilia-Romagna, nell'ambito culturale, formativo, di prevenzione del disagio e di promozione dell'agio nei confronti dei giovani, di applicazione della creatività artistica e culturale giovanile sul versante economico, produttivo, imprenditoriale, lavorativo, sociale, turistico e della mobilità giovanile.

2. Per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, i diversi Enti che ne fanno parte operano nell'ambito delle loro specifiche competenze ed attribuzioni fissate per legge, con la possibilità di stabilire per le Amministrazioni comunali un ruolo di progettazione e gestione delle iniziative, anche mediante gruppi e coordinamenti tematici.

3. L'Associazione si propone in generale di:

- promuovere il raccordo sulle attività, le iniziative ed i progetti inerenti la creatività artistica e culturale giovanile in Emilia-Romagna fra i suoi diversi componenti e con soggetti pubblici, privati e del privato sociale esterni ad essa, in un'ottica regionale, anche mediante lo scambio di esperienze, competenze ed informazioni;

- realizzare una programmazione concertata tra i Soci dell'Associazione, allo scopo di individuare le attività prioritarie da realizzare, finalizzate allo sviluppo artistico, culturale, sociale, formativo, lavorativo, economico e produttivo delle nuove generazioni, in una logica di consolidamento, di innovazione, di qualificazione, di condivisione delle responsabilità ed utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie disponibili;

- promuovere una progettualità capace di valorizzare le esperienze più significative e le competenze acquisite dai diversi soggetti aderenti all'Associazione nelle varie realtà territoriali, sul versante dello sviluppo artistico, culturale, sociale, formativo, lavorativo,

economico e produttivo delle nuove generazioni e che privilegi modalità sistematiche di collaborazione nonché la costruzione di nuove reti.

4. L'Associazione, in particolare, si prefigge di:

- sostenere l'espressione delle diverse vocazioni artistiche e culturali dei giovani presenti sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni a dimensione regionale e/o sovraregionale;
- attivare progetti su tematiche specifiche che comportino un confronto tra la creatività artistica e culturale giovanile ed il versante urbanistico e territoriale, la sfera educativa e sociale, l'ambiente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, i temi dell'integrazione, gli ambiti del lavoro, dell'economia e della produzione ecc.
- offrire ai giovani artisti e creativi progetti di formazione artistica e culturale finalizzati alla crescita personale, all'acquisizione di nuove competenze e all'inserimento lavorativo e nel tessuto economico e sociale;
- realizzare campagne informative sulle attività del GA/ER, con particolare riferimento al mondo giovanile e alle istituzioni culturali pubbliche e private, anche nell'ottica dell'acquisizione di nuovi soci e finanziamenti;
- sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani ad eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, promuovendone la mobilità;
- sostenere e promuovere progetti e percorsi di nascita ed empowerment nell'ambito delle industrie e professioni creative.

Art. 4 – Attività

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 l'Associazione intende realizzare le seguenti attività:

- costituzione di un centro di documentazione e di una banca dati sui giovani artisti e creativi emiliano-romagnoli;
- costituzione di una rete di scambio e mobilità dei giovani artisti in Emilia-Romagna, in Italia, ed all'estero, anche con la partecipazione diretta dell'Associazione GA/ER a reti nazionali ed internazionali di promozione, produzione, sostegno e circuitazione dei giovani artisti e creativi;
- sviluppo di attività legate alle specifiche discipline artistiche e creative dei diversi territori regionali;
- progettazione e realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni nell'ambito della creatività artistica e culturale giovanile che comportino un confronto con il versante urbanistico e territoriale, la sfera educativa e sociale, l'ambiente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, i temi dell'integrazione, gli ambiti del lavoro, dell'economia e della produzione ecc.;

- attuazione di progetti trasversali che prevedevano il coinvolgimento di soggetti provenienti da diversi settori della società, con i quali i giovani artisti e creativi possano lavorare e confrontarsi;
- elaborazione e realizzazione di percorsi di formazione, anche con finalità di inserimento dei giovani artisti e creativi in ambito lavorativo, finalizzati a fornire ai giovani non solo competenze strettamente artistiche e creative, ma anche normative, progettuali, gestionali, imprenditoriali e commerciali, per lo sviluppo di una propria autonoma capacità lavorativa ed imprenditoriale;
- elaborazione e realizzazione di progetti e percorsi volti alla nascita e all'empowerment delle industrie e professioni creative;
- realizzazione di rassegne, mostre, manifestazioni e produzioni editoriali ed artistiche;
- promozione e sostegno a ricerche e studi che riguardino la creatività giovanile;
- promozione delle attività dell'Associazione presso gallerie d'arte, enti e istituzioni pubbliche e private, imprese, case editrici ecc., per la realizzazione di una efficace sinergia tra produzione artistica e culturale giovanile e mercato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente, l'Associazione può dotarsi di una apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico, di cui all'art. 15.

3. I membri dell'Associazione mettono a disposizione le proprie risorse (personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi) per l'organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 4.

Art. 5 – Soci e soggetti partecipanti

1. Sono Soci **fondatori** dell'Associazione i Comuni dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Sono soci **ordinari** dell'Associazione i Comuni dell'Emilia-Romagna e gli altri Enti pubblici che presentino domanda di adesione all'Associazione, che si impegnino a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assembleari e consiliari dell'Associazione e che abbiano fra le proprie finalità il sostegno e la promozione della creatività artistica e culturale giovanile.

3. Le domande di ammissione all'Associazione debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione della disciplina prevista dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere assembleari e consiliari dell'Associazione.

4. I Comuni dell'Emilia-Romagna e gli altri Enti pubblici che presentino domanda di ammissione all'Associazione devono indicare la denominazione istituzionale, la sede, la durata, la qualifica di colui che sottoscrive la domanda. Inoltre, devono allegare copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto vigente, oltre alla delibera di adesione emanata dall'organo competente, in cui siano motivate le ragioni della richiesta di adesione e siano

riportate le azioni e le attività del soggetto richiedente a sostegno delle finalità e delle attività di cui agli art. 3 e 4.

5. Il Consiglio Direttivo inoltra le domande di ammissione all'Assemblea dei Soci, che delibera in merito nella prima convocazione utile, informando dell'esito con comunicazione scritta il soggetto richiedente.

6. All'atto dell'ammissione i nuovi Soci versano la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa non è trasmissibile a qualunque titolo e non è rivalutabile né rimborsabile.

7. La qualifica di socio è personale e decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda.

8. I soci di cui al comma 2 del presente articolo devono avere la propria sede legale ed operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Art. 6 – Risorse e Bilanci

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative dei Soci fondatori ed ordinari stabilite nell'atto costitutivo e dalle successive quote annuali di adesione fissate dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio annuale preventivo;
- dalle quote dei Soci per specifici progetti;
- dai proventi ottenuti dalle iniziative promosse;
- dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche, da altri Enti pubblici, e da privati interessati alle attività dell'Associazione.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente dell'Assemblea dei Soci
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Tesoriere
- e) il Direttore
- f) l'Organo di Revisione

2. Le cariche elettive in seno all'Associazione non comportano alcuna remunerazione.

3. L'Assemblea dei Soci può deliberare di anno in anno il rimborso delle spese sostenute dal Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 8 – Assemblea – Composizione e Funzioni

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci fondatori ed ordinari, che hanno tutti diritto di voto. I Soci fondatori ed ordinari partecipano all'Assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti.

3. L'Assemblea dei Soci ha le seguenti funzioni:

- definisce il programma generale dell'Associazione;
- approva il piano annuale di attività e le modalità di attuazione dello stesso;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina il Direttore dell'Associazione e ne valuta l'operato;
- delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- —approva il Regolamento interno dell'Associazione, di cui all'art. 20;
- stabilisce l'ammontare della quota annuale che i Soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare all'Associazione;
- elegge, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea, e nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Revisione;
- approva l'adesione ed il recesso dei soci.

Art. 9 – Assemblea – Funzionamento – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o, se questi è impedito, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché per l'approvazione e la verifica del piano annuale delle attività. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea, da parte di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei Soci al recapito dagli stessi trasmesso all'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno 5 giorni, anche mediante comunicazione a mezzo fax, pec o posta elettronica.

3. L'Assemblea dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. Ciascun Socio avente diritto esprime un solo voto.

5. Le deliberazioni sono approvate, di norma, con voto palese.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo che il presente Statuto non disponga altrimenti.

7. Ciascun Socio, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega. Ciascun socio può essere latore di non più di una delega.

8. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci non dà diritto ad alcun gettone di presenza.

Art. 10 – Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto dai Soci dell'Associazione fra i componenti l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Presidente resta in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Presidente. Può essere rieletto.

3. Il Presidente decade dalla carica quando non rappresenti più il Socio che lo aveva delegato a rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Soci.

4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

5. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione, ne sottoscrive gli atti e vigila sulla loro esecuzione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, convocando contestualmente, in questo caso, il Consiglio Direttivo stesso per la ratifica del suo operato.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, al quale, in tali circostanze, spetta anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 11 – Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto dai Soci dell'Associazione fra i componenti l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Vice Presidente resta in carica tre anni e comunque fino all'atto di designazione di un nuovo Vice Presidente. Può essere rieletto.

3. Il Vice Presidente decade dalla carica quando non rappresenti più il Socio che lo aveva delegato a rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Soci.

4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12 – Consiglio Direttivo – Composizione – Funzioni e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dai rappresentanti dei Soci dell'Associazione, in un numero dispari compreso fra 3 e 7, eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I membri che lo compongono possono essere rinominati. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando non rappresentino più i Soci che li avevano delegati a rappresentarli in seno all'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- elabora il Regolamento interno dell'Associazione di cui all'art. 20 e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- approva il programma annuale di attività dell'associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- valuta e verifica lo stato di attuazione dei progetti, delle attività e delle iniziative dell'Associazione, nonché il funzionamento della stessa;
- istituisce il Coordinamento Tecnico dell'Associazione di cui all'art. 15;
- approva le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, ai fini della loro approvazione;
- individua possibili collaborazioni e finanziamenti esterni.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di Revisione.

6. La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene inviata, salvi i casi di comprovata urgenza, almeno sette giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, fax, pec o posta elettronica ai recapiti comunicati dai componenti il Consiglio Direttivo. Nei casi di comprovata urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a tre giorni.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, risulta determinante il voto del Presidente.

Art. 13 – Direttore

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti, resta in carica per tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore deve essere scelto fra coloro che all'atto della nomina hanno in essere un rapporto di lavoro coordinato e continuativo con uno degli Enti che

compongono l'Assemblea dei Soci. Tale ruolo è incompatibile con la carica di Presidente e/o Consigliere del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Associazione ed opera assicurando l'attuazione del programma generale della stessa e del piano annuale di attività.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- formula proposte al Consiglio Direttivo e lo informa sull'andamento della gestione dell'Associazione e sullo stato di attuazione dei programmi, dei progetti, delle attività e delle iniziative;
- sottopone al Consiglio Direttivo gli schemi ed i piani attuativi del programma annuale delle attività, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza degli altri organi;
- partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, svolgendo la funzione di verbalizzante;
- cura la tenuta del Libro Soci.

Art. 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i propri componenti, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, i Bilanci (preventivo e consuntivo), accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 15 – Coordinamento Tecnico

1. L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità e l'attuazione delle iniziative, può dotarsi di un'apposita struttura tecnica, denominata Coordinamento Tecnico. Il Coordinamento Tecnico è composto da rappresentanti tecnici dei Soci fondatori ed ordinari indicati dagli stessi.

2. Il Coordinamento Tecnico si riunisce di norma presso la sede del Socio il cui rappresentante è stato eletto Presidente dell'Assemblea dell'Associazione. Tale Socio mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie alle riunioni e all'espletamento di tutte le funzioni del Coordinamento Tecnico.

3. Il Coordinamento Tecnico, ove necessario, può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici e/o territoriali, e può istituire temporaneamente sedi operative distaccate. Gli eventuali oneri di funzionamento sono reperiti dai fondi a disposizione dell'Associazione.

Art. 16 – Organo di Revisione

1. Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, è data facoltà all'Assemblea dei Soci di nominare, a maggioranza assoluta dei presenti, il Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci tra esperti iscritti nell'apposito Albo. Non possono essere Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci o i rappresentanti di Enti che abbiano un proprio componente nel Consiglio Direttivo o nell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può determinare di eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, al posto del Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Unico, che svolgerà le medesime funzioni del Collegio.

3. Il Collegio, o il Revisore Unico, se eletto, svolge le funzioni di controllo amministrativo, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Deve riunirsi almeno ogni tre mesi. I componenti del Collegio, o il Revisore Unico, devono essere informati delle riunioni del Consiglio Direttivo, potendo parteciparvi senza diritto di voto.

4. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso dei componenti dell'Organo di Revisione.

Art. 17 – Recesso ed esclusione

1. Ciascun Socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto comunicato al Presidente dell'Associazione, mediante Raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto a partire dall'anno successivo alla data di comunicazione dello stesso.

2. Il Socio recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione assunti fino alla data del recesso.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo e previo contraddittorio, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti aventi diritto di voto, qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato degli obblighi statutari, o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione. La votazione può avvenire a scrutinio segreto, qualora venga fatta richiesta in tal senso da almeno 1/3 dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

4. I Soci receduti o esclusi sono obbligati al pagamento della quota annuale per l'anno in corso.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, contributi ecc..) o da essa direttamente acquistati;

b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno, che comincerà il giorno dell'atto costitutivo dell'Associazione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Assemblea dei Soci ed approvato dalla stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di bilancio in questione.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Assemblea dei Soci ed approvato dalla stessa entro il 30 aprile dell'anno successivo l'esercizio di bilancio in questione.

Art. 20 – Regolamento

L'Associazione, per definire più in dettaglio le proprie modalità di funzionamento e di attuazione dei programmi, progetti, attività ed iniziative, può dotarsi di un regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 – Durata e scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La stessa Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio.

3. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe ed aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Tesoreria

L'Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.

Art. 23 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3 dei Soci con diritto di voto.

La votazione può avvenire a scrutinio segreto, qualora venga fatta richiesta in tal senso da almeno 1/3 dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

Art. 24 – Foro competente

Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Forlì.

Art. 25 – Rinvio

Per tutto ciò che non viene previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.